

UPPI  
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI  
Corso del Popolo, 21 - PADOVA  
Tel. 049.657218  
C.F. 80020970283 - P.I. 00327760286



Handwritten signature.

ASPPI  
Associazione Sindacale  
Piccoli Proprietari Immobiliari  
Via C. Battisti, 54 - Tel. 049.660907  
35121 PADOVA  
C.F. 92023660282

## ACCORDO TERRITORIALE PER LA LOCAZIONE NEL COMUNE DI PADOVA

In attuazione della Convenzione nazionale disposta ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, sottoscritta in data 25/10/2016 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalle Organizzazioni Sindacali dei locatori e dei conduttori, i cui criteri generali sono stati recepiti con Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 16 gennaio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15/03/2017, n. 62; il Comune di Padova, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/98 ha convocato le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative presenti sul territorio di Padova e Provincia, dei locatori: CONFEDILIZIA, UPPI, ASPPI, FEDERPROPRIETA' e dei conduttori SUNIA, SICET, UNIONE INQUILINI. Con successiva convocazione, hanno partecipato i rappresentanti degli studenti universitari della lista ATNEO STUDENTI, STUDENTI PER UDU PADOVA, ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, STUDENTI PER SINDACATO STUDENTESCO, CONSIGLIO DEGLI STUDENTI.



FEDERAZIONE DI PADOVA  
Via Riello, 4 - 35122 Padova  
Tel. 0498944373 - 3288643067  
Sindacato Unitario Nazionale  
Inquilini Assegnatari

### PREMESSO

Consiglio degli Studenti  
Alberto Rosada

- che il Decreto Ministeriale definisce i criteri per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione concordati, di quelli di natura transitoria, degli studenti universitari, i tipi di contratti di locazione, il riparto degli oneri accessori e la commissione paritetica di conciliazione;
- che a seguito del Decreto Ministeriale, la stipulazione del presente Accordo territoriale per la locazione nella città di Padova, sostituisce integralmente quello sottoscritto il 25/02/2008 (Protocollo n.52916) e prorogato il 28/05/2012 (Protocollo n.121552);
- che le Organizzazioni sindacali dei locatori, CONFEDILIZIA, UPPI, ASPPI, FEDERPROPRIETA' e dei conduttori SUNIA, SICET, UNIONE INQUILINI, concordano la definizione di un nuovo Accordo territoriale per la locazione nel Comune di Padova;
- che il suddetto Accordo avrà validità dalla data di deposito presso l'Ufficio protocollo del Comune di Padova.

SICET CBS  
SINDACATO INQUILINI CASA TERRITORIO  
Via del Carmine 3, 35137 Padova  
Tel. 049 8220611  
Viale Tre Martiri 37/a, 45100 Rovigo  
tel. 0425/399211

### TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### 1) AREE OMOGENEE.

Nel territorio del Comune di Padova si individuano e definiscono cinque aree omogenee, di seguito denominate "ZONE", come riportate nella planimetria allegata al presente Accordo e pubblicata nelle Organizzazioni firmatarie e in quello del Comune di Padova. Allegato A.


#### 2) VALORE DELLA LOCAZIONE.

Ad ognuna delle zone evidenziate nell'Allegato A viene attribuito un valore minimo mq./mese, valore massimo mq./mese, il cui campo di oscillazione viene suddiviso in tre livelli di qualità: "Normale", "Buono" ed "Ottimo", in base alla selezione degli elementi caratterizzanti l'alloggio. Per determinare il canone le parti avranno facoltà di scegliere il valore compreso tra il minimo ed il massimo del livello di qualità dell'alloggio.




STUDENTI PER  
SINDACATO STUDENTESCO  
AL N/A

FEDERPROPRIETA'  
PADOVA  
C.F. 92297250281



CONCILIAZIONE INQUILINI  
PER PADOVA E PROVINCIA  
Via Falloppio, 39 - Padova  
C.F. 92301830284  
Tel. 049 8751884  
Cell. 371 4203747





**SICET CISL**  
SINDACATO INQUILINI CASA TERRITORIO  
Via del Carmine 3, 35137 Padova  
Tel. 049 8220611  
Viale Tre Martiri 37/a, 45100 Rovigo  
tel. 0425/399211

**Valori delle sub-fasce al mq./mese:**



**U.P.P.I.**  
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI  
Corso del Popolo, 21 - PADOVA  
Tel. 049.657218  
C.F. 80020970286 - P.I. 00327760286

**ASPPI** Associazione Sindacale  
Piccoli Proprietari Immobiliari  
Via C. Battisti, 54 - Tel. 049.660907  
35121 PADOVA  
C.F.: 92023660286

Zone	Minimo di zona	Massimo in condizione "Normale"	Massimo in condizione "Buono"	Massimo in condizione "Ottimo"
Zona A	4,50	6,28	7,81	9,25
Zona B	4,00	5,67	7,00	8,03
Zona C	3,50	4,98	6,12	7,10
Zona D	3,15	4,50	5,57	6,44
Zona E	2,86	4,26	5,25	5,98

Consiglio degli Studenti  
*Alberto Rosada*

### 3) CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE.

Per la determinazione del canone di locazione, le parti dovranno utilizzare la scheda per il calcolo del canone di locazione, allegata al presente Accordo. Allegato B. La scheda di calcolo del canone, si compone di una tabella per il "Calcolo della superficie locativa dell'alloggio", e di sette tabelle per rilevare la "Tipologia edilizia", la "Vetustà", la "Posizione e il contesto urbano", gli "Accessori in dotazione", la "Dotazione tecnologica", la "Prestazione energetica" e il "Valore catastale". In questi prospetti sono indicati gli elementi caratterizzanti dell'alloggio la valutazione qualitativa potrà essere: "Normale", "Buono" o "Ottimo". In caso di parità di qualificazione fra "Normale" e "Buono", fra "Normale" e "Ottimo" e fra "Ottimo" e "Buono" la condizione è "Buono". I valori che si otterranno dovranno essere riportati nella tabella di "Riepilogo degli elementi caratterizzanti l'alloggio" e l'elemento prevalente, considerando la zona dove è ubicato l'alloggio, determinerà il valore in €/mq./mese indicato al punto 2) del presente Accordo. Quest'ultimo valore dovrà essere moltiplicato per la superficie locativa rilevata nella tabella di "Calcolo della superficie locativa dell'alloggio", ottenendo in questo modo un canone di locazione mensile minimo e uno massimo. Il canone di locazione ottenuto può essere aumentato per le percentuali dell'arredo presente nell'alloggio.

### 4) ARREDO.

Il canone di locazione ottenuto con le modalità indicate ai punti 2 e 3, può essere aumentato nell'arredo come indicato nella scheda di cui all'allegato B, fino ad un massimo del 30%.

### 5) TIPI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE.

Per la stipula del contratto di locazione, le parti utilizzeranno esclusivamente i tipi di contratto al presente accordo e conformi al D. M. 16/01/2017 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 15/03/2017 n. 62 che sono:


- Tipo di contratto di locazione abitativa, art. 2 c. 3 legge 431/98. Allegato C.
- Tipo di contratto di locazione di natura transitoria, art. 5 c. 1 legge 431/98. Allegato D.
- Tipo di contratto di locazione per studenti universitari, art. 5 c. 3 legge 431/98. Allegato E.

Nei predetti contratti si dovranno indicare tutti i dati catastali identificativi dell'alloggio, la superficie locativa, gli elementi caratterizzanti l'alloggio e quelli dell'arredo, come indicati nella tabella della scheda di calcolo allegata al presente Accordo, allegato B. Il locatore dovrà consegnare alla sottoscrizione del contratto di locazione, copia dell'attestato di prestazione energetica al conduttore.

### 6) DURATA CONTRATTUALE.

a) contratto di locazione ad uso abitativo: avrà una durata di tre anni e si rinnoverà di due anni come previsto dall'art. 2 commi 3 della legge 431/98. Nel caso in cui le parti contraenti concordino una durata superiore ai tre anni, la fascia di oscillazione dei canoni, compreso l'aumento per arredo, relativa alla zona ove è ubicato l'alloggio, subirà un aumento nei valori minimi e massimi pari al: 3% in caso di durata del contratto pari a quattro anni; 6% in caso di durata del contratto pari a cinque anni; 10% in caso di durata del contratto pari a sei anni.

b) contratto di locazione di natura transitoria: avrà una durata fino a 18 mesi. I motivi per i quali è possibile stipulare questo tipo di contratto di locazione sono indicati all'articolo 7) del presente Accordo. I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o



STUDENTI PER  
SINDACATO STUDENTESCO  
AL NAL

**FEDERPROPRIETÀ**  
PADOVA  
C.F. 92297250281



inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.  
c) contratto di locazione per studenti universitari: avrà una durata compresa tra i 6 mesi e i 36 mesi rinnovabili alla scadenza. Sono studenti universitari coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi universitari, di specializzazione e di perfezionamento post-laurea, ivi compresi i master e i dottorati.

## 7) CONDIZIONI DELLE PARTI AI FINI DELLA LOCAZIONE TRANSITORIA.

I contratti ad uso transitorio possono essere stipulati qualora in capo anche ad una sola delle parti contraenti sussista una delle seguenti fattispecie:

### A - Per il locatore:

- Ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori.
- Temporaneamente ha la necessità di trasferire la propria dimora in altro comune per motivi di lavoro, studio o salute, per esigenze proprie, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado.
- Matrimonio o per le fattispecie di cui alla legge 20/05/2016 n. 76.
- Rientro dall'estero.
- Destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio; separazione coniugale o cessazione della convivenza more uxorio in corso.

### B - Per il conduttore:

- Quando si deve trasferire temporaneamente dalla sede di lavoro.
- Con un contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza.
- Per motivi di studio non rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2 e 3 della L. 431/98.
- Che ha ricevuto un'assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o un acquisto in cooperativa o da privati, disponibile entro 18 mesi, tale condizione deve essere comprovata da dichiarazione dell'ente proprietario o da preliminare registrato.
- Quando ha la necessità di avvicinarsi ad un familiare o parente che ha bisogno di cure e assistenza.
- Che deve ristrutturare o eseguire lavori straordinari che rendano temporaneamente inutilizzabile la propria abitazione.

*Coniugio degli Studenti*  
*Alberto Rosada*

In applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017 le parti che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che non sia motivato dalle fattispecie sopra indicate, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione dei locatori e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.

## 8) VALORE DELLA LOCAZIONE PARZIALE DELL'ALLOGGIO.

Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi. La porzione in uso esclusivo concessa in locazione non può essere inferiore ad una stanza autonomamente utilizzabile dal/dai conduttore/i contraente/i.

## 9) RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI.

Per la ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore le parti faranno riferimento alla tabella allegata al presente Accordo, allegato F. Resta in ogni caso inteso che per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli articoli 9 e 10 della legge 392/78 e agli usi locali.

## 10) GRANDE PROPRIETA'.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, sono da intendersi quelli aventi in capo più di 100 unità immobiliari principali ad uso abitativo ubicati nell'ambito territoriale nazionale, di cui non meno venti nell'ambito territoriale di Padova e comuni della provincia. I valori minimi e massimi di cui all'art. 2 e allegato A del presente Accordo, potranno essere ridotti, d'intesa tra le parti contraenti, nella misura massima del 40%.



**U.P.P.I.**

UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI  
Corso del Popolo, 21 - PADOVA  
Tel. 049.657218  
C.F. 80020970283 - P.I. 00327760286



**SICET CISL**  
SINDACATO INQUILINI CASA TERRITORIALE  
Via del Carmine 3, 35137 Padova  
tel. 049 8220611  
Viale Tre Martiri 37/a, 45100 Ferrara  
tel. 0425/399211

**11) CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO.**

I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo del 40%, come individuato nelle fasce di oscillazione e le modalità di stabilite dal presente Accordo. Per gli oneri accessori si applica quanto previsto all'allegato F del presente Accordo.

**12) ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEL CANONE E DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.**

Per i contratti redatti senza l'assistenza delle associazioni firmatarie del presente Accordo, prevista dall'art. 1 comma 8, art. 2 comma 8 e art. 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una Organizzazione Sindacale dei locatori o dei conduttori firmataria del presente Accordo, o da entrambe, un'Attestazione di rispondenza alle norme e ai parametri contenuti nell'Accordo, anche ai fini delle agevolazioni fiscali sia erariali che comunali. Qualora l'Attestazione sia rilasciata da entrambe, ovvero da una Organizzazione dei locatori e da una Organizzazione dei conduttori, il Comune di Padova avrà facoltà di concedere automaticamente le aliquote fiscali agevolate. Le Organizzazioni Sindacali non firmatarie del presente accordo, possono rilasciare l'Attestazione di rispondenza di cui all'art. 1 comma 8 del D.M. 16 gennaio 2017, dopo aver richiesto l'adesione al presente Accordo Territoriale fatto salvo l'assenso e l'opportuna condivisione da parte di tutte le Organizzazioni firmatarie, nessuna esclusa.

**13) COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE.**

Per le eventuali controversie relative all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al presente Accordo, possono essere adottate le Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché le modalità di funzionamento della commissione, di cui all'allegato H, dall'art. 6 D.M. 16/01/2017. Sono salve le disposizioni di legge in materia di locazione.

**14) DURATA DELL'ACCORDO.**

Le Parti firmatarie stabiliscono sin d'ora che per il presente Accordo territoriale è prevista una durata di anni tre e resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo. Il presente Accordo potrà essere oggetto di riesame, modifica, integrazione dalla scadenza del primo anno dal deposito presso l'Ufficio protocollo del Comune e, comunque, dalla pubblicazione di provvedimenti normativi che prevedessero variazioni fiscali per i locatori o conduttori. Il riesame, la modifica o l'integrazione potranno essere avviati su iniziativa di almeno due parti firmatarie, una in rappresentanza dei conduttori e una dei locatori, in ogni caso sarà sottoposto a riesame entro 12 mesi dal protocollo alla fine di verificare la necessità o meno di modificarlo o confermarlo.

**L'ACCORDO TERRITORIALE COMPRENDE I SEGUENTI ALLEGATI:**

- **Allegato A: Planimetria della città**, che definisce la perimetrazione prevista all'art. 1 del presente Accordo, determinata dalle parti firmatarie.
- **Allegato B: Scheda di calcolo del canone di locazione e arredo**, determinata dalle parti firmatarie completa di note esplicative ai fini del calcolo del canone e scheda arredo.
- **Allegato C: Tipo di contratto di locazione ad uso abitativo** ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, D. M. 16/01/2017.
- **Allegato D: Tipo di contratto di locazione di natura transitoria** ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, D. M. 16/01/2017.
- **Allegato E: Tipo di contratto di locazione per studenti universitari** ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, D. M. 16/01/2017.
- **Allegato F: Ripartizione delle spese condominiali**, determinata dalle Organizzazioni Sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini.
- **Allegato G: Commissioni di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale.**

Padova, 03/10/2019



**FEDERPROPRIETÀ PADOVA**  
C.F. 92297250281

FEDERAZIONE DI PADOVA  
Via Riello, 4 - 35122 Padova  
Tel. 0498944373 - 3288643067  
Sindacato Unificato Nazionale  
Inquilini Assigntari



**CONSIGLIO PADOVA**  
ASSOCIAZIONE INQUILINI  
PER PADOVA E PROVINCIA  
Via Falloppio, 39 - Padova  
C.F. 92301830284  
Tel. 049 8751884  
Cell. 371 4203747

STUDENTI PER  
SINDACATO STUDENTESCO  
AN MM



35121 PADOVA  
C.F.: 92023660282

**Le Organizzazioni Sindacali dei locatori:**

**Organizzazioni Sindacali dei conduttori:**

<p><b>CONFEDILIZIA, Arianna Cattin</b></p>  	<p><b>SUNIA, Michele Brombin</b></p>  <p>Via Riello, 4 - 35122 Padova Tel. 0498944373 - 3288643067 Sindacato Unificato Nazionale Inquilini Assegnatari</p> 
<p><b>UPPI, Silvio Barbiero</b></p>  <p><b>U.P.P.I.</b> UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI Corso del Popolo, 21 - PADOVA Tel. 049.657218 C.F. 80020970283 - P.I. 00827760286</p> 	<p><b>SICET, Antonella Andolfato</b></p>  <p><b>SICET CISL</b> SINDACATO INQUILINI CASA TERRITORIO Via del Carmine 3/ 35137 Padova Tel. 049 8220611 Viale Tre Martiri 37/a, 45100 Rovigo tel. 0425/399211</p> 
<p><b>ASPPI, Annibale Mantovani</b></p> <p><b>ASPPI</b> Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari Via C. Battisti, 54 - Tel. 049,660907 35121 PADOVA C. F.: 92023660282</p> 	<p><b>Unione inquilini, Cesare Ottolini</b></p>  
<p><b>FEDERPROPRIETA' Padova, Stefano Neroni</b></p>  <p><b>FEDERPROPRIETA PADOVA</b> C.F. 92297250281</p> 	<p><b>Studenti per Sindacato studentesco, Pietro Notarnicola</b></p> 
<p><b>ESU di Padova,</b></p> 	<p><b>Ateneo studenti, David Suweis</b></p> 
<p><b>Consiglio degli studenti, Alberto Rosada</b></p> 	<p><b>CONIA PADOVA</b> ASSOCIAZIONE INQUILINI PER PADOVA E PROVINCIA Via Falloppio, 39 - Padova C.F.: 92301830284 Tel. 049 8751884 Cell. 371 4203747</p>  



CONIA PADOVA  
ASSOCIAZIONE INQUILINI  
TRE PADOVAE PROVINCIA  
Via del Carmine 3, 35137 Padova  
Tel. 049 8220611  
Viale Tre Martiri 37/a, 45100 Rovigo  
Tel. 0425/399211



**SICET CISL**  
SINDACATO INQUILINI CASA TERRITORIO  
Via del Carmine 3, 35137 Padova  
Tel. 049 8220611  
Viale Tre Martiri 37/a, 45100 Rovigo  
Tel. 0425/399211

Dichiarazioni a verbale.

Padova, 03/10/2018

Con riferimento al su esteso Accordo territoriale, il SICET di Padova e Rovigo esprime riserva rispetto all'ultimo capoverso art. 7 del presente Accordo che prevede la possibilità di stipulare contratti transitori in deroga ai casi previsti mediante attestazione bilaterale rilasciata da una organizzazione della proprietà e da una organizzazione dei conduttori e, pertanto, non ritiene accettabile e non si rende disponibile a rilasciare attestazioni che certifichino deroghe senza la presenza di documentazione.

Il SICET di Padova e Rovigo



SINDACATO INQUILINI CASA TERRITORIO  
Via del Carnarme 3, 35137 Padova  
Tel. 049/8220611  
Viale Tre Martiri 37/a, 45100 Rovigo  
tel. 0425/399211

Padova, 03/10/2018

L'Unione Inquilini, una delle organizzazioni sindacali dei conduttori, firmataria della Convenzione nazionale disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 431/98, sottoscritta il 25/10/2016, i cui criteri sono stati recepiti dal D. M. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 16/01/2017, pubblicato in G. U. il 15/03/2017 n. 63, manifesta la preoccupazione che i valori dei canoni di locazione calcolati ai sensi del presente Accordo Territoriale siano uguali o superiori ai valori rilevati dall'O.M.I. per le locazioni di unità immobiliari analoghe, annullando gli effetti di calmieramento del mercato, ragione principale delle agevolazioni fiscali previste per legge per incentivare i contratti di locazione a canone concordato.

L'Unione Inquilini di Padova



